

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1158 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 2017****che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno fissare le procedure e i formulari comuni che devono essere utilizzati dalle autorità competenti per trasmettere informazioni all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per quanto riguarda le indagini, le sanzioni e le misure di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 596/2014.
- (2) Affinché la comunicazione tra le autorità competenti e l'ESMA sia più agevole e siano evitati inutili ritardi od omissioni nella trasmissione delle informazioni, ogni autorità competente dovrebbe designare un punto di contatto incaricato specificamente della trasmissione delle informazioni richieste.
- (3) Affinché sia garantito che tutte le informazioni richieste concernenti le sanzioni e le misure imposte dalle autorità competenti siano correttamente identificate e registrate dall'ESMA, le autorità competenti dovrebbero fornire informazioni dettagliate e armonizzate utilizzando a tal fine formulari specifici.
- (4) Le informazioni sulle indagini da fornire all'ESMA dovrebbero essere coerenti e comparabili in modo da rispecchiare le effettive attività investigative svolte in un dato anno a norma del regolamento sugli abusi di mercato. Le informazioni dovrebbero pertanto includere soltanto le indagini su cui le autorità competenti hanno lavorato durante il periodo di riferimento.
- (5) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (6) L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati all'introduzione di formulari e procedure comuni per le autorità competenti interessate, in quanto ciò sarebbe stato sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione e all'impatto delle norme tecniche di attuazione, tenendo conto che i destinatari sarebbero soltanto le autorità competenti nazionali degli Stati membri e non i partecipanti al mercato.
- (7) L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizione

Ai fini del presente regolamento si intende per «mezzo elettronico» un'attrezzatura elettronica per il trattamento (compresa la compressione digitale), l'archiviazione e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico.

Articolo 2

Punti di contatto

1. Ogni autorità competente designa un punto di contatto unico per l'invio delle informazioni di cui all'articolo 3 e per le comunicazioni sulle questioni relative alla trasmissione di tali informazioni.
2. Le autorità competenti comunicano all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) i punti di contatto designati a norma del paragrafo 1.
3. L'ESMA designa un punto di contatto per il ricevimento delle informazioni di cui agli articoli 3 e 4 e per le comunicazioni sulle questioni concernenti il ricevimento di tali informazioni.
4. L'ESMA pubblica il punto di contatto di cui al paragrafo 2 sul proprio sito Internet.

Articolo 3

Notifica annuale delle informazioni aggregate

1. Le autorità competenti forniscono all'ESMA le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, completando come opportuno il formulario figurante nell'allegato I del presente regolamento.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite all'ESMA entro il 31 marzo di ogni anno e riguardano tutte le indagini effettuate e tutte le sanzioni e misure imposte durante l'anno civile precedente.
3. Le autorità competenti forniscono all'ESMA le informazioni di cui al paragrafo 1 con mezzi elettronici di trasmissione sicuri.
4. Ai fini del paragrafo 1 l'ESMA specifica e individua i mezzi elettronici sicuri da utilizzare. Tali mezzi assicurano che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.

Articolo 4

Procedure e formulari per le notifiche

1. Le autorità competenti notificano all'ESMA le sanzioni e le misure di cui all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014 mediante le interfacce offerte dal sistema informatico, e dalla relativa banca dati, creato dall'ESMA per gestire il ricevimento, l'archiviazione e la pubblicazione delle informazioni su dette sanzioni e misure.

2. Le sanzioni e le misure di cui al paragrafo 1 sono notificate all'ESMA mediante un file di notifica nel formato definito nell'allegato II.

Articolo 5

Annullamento e aggiornamento delle notifiche

1. Qualora un'autorità competente desideri annullare un file di notifica già inviato all'ESMA in conformità all'articolo 4, detta autorità cancella il file esistente e invia un nuovo file di notifica.
2. Qualora un'autorità competente desideri aggiornare un file di notifica già inviato all'ESMA in conformità all'articolo 4, detta autorità ritrasmette il file con le informazioni aggiornate.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Formulario per la notifica annuale delle informazioni aggregate e anonime concernenti tutte le misure e le sanzioni imposte e le indagini condotte**Informazioni aggregate e anonime concernenti le misure e le sanzioni imposte e le indagini condotte a norma degli articoli 30, 31 e 32 del regolamento (UE) n. 596/2014 nel [anno]**

MITTENTE:

Stato membro:

Autorità competente:

Indirizzo:

(dati del punto di contatto designato)

Nome:

Telefono:

E-mail:

DESTINATARIO:

ESMA

(dati del punto di contatto designato)

Nome:

Telefono:

E-mail:

Gentile signor/signora [*inserire il nome*],

a norma dell'articolo 33, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 596/2014 desidero fornirLe le seguenti informazioni aggregate relative a:

- tutte le misure e sanzioni amministrative imposte da [*nome dell'autorità competente*], nella sezione 1,
- tutte le sanzioni penali inflitte dalle autorità giudiziarie in [*nome dello Stato membro*], nella sezione 2, se del caso,
- tutte le indagini amministrative condotte da [*nome dell'autorità competente*], nella sezione 3,
- tutte le indagini penali condotte dalle autorità giudiziarie in [*nome dello Stato membro*], nella sezione 4, se del caso.

Distinti saluti

[firma]

SEZIONE 1 Misure e sanzioni amministrative imposte (comprese le decisioni di transazione se del caso) nel periodo di riferimento

	Numero di misure e sanzioni			Numero di persone interessate dalle misure e sanzioni	
	Imposte (*)	Publicate	Impugnate	Persone fisiche	Persone giuridiche
Misure e sanzioni amministrative totali					

Numero delle misure e sanzioni per tipo di infrazione e natura della misura/sanzione	Sanzioni pecuniarie (incluso totale parziale per la restituzione se del caso)		Sanzioni non pecuniarie In termini numerici (+)	Decisioni di transazione (se del caso)	
	In termini numerici (+)	Importo monetario aggregato (*)		In termini numerici (+)	Importo monetario aggregato (**)
Per i divieti ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014					
Per i divieti ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014					
Per altre infrazioni					

(+) Poiché le misure e le sanzioni possono riguardare più di una infrazione, la somma delle misure e sanzioni riportata in questa tabella può non corrispondere al numero totale delle misure o sanzioni riportato nella casella «Imposte» della tabella precedente.

(*) L'importo atteso riguarda le sanzioni e le misure che un'autorità competente ha deciso di imporre.

(**) Inserire il valore in euro o in valuta nazionale. Qualora le sanzioni non si riferiscano soltanto alle infrazioni relative al pertinente articolo del regolamento (UE) n. 596/2014, ma anche a quelle relative ad altre disposizioni, aggiungere a ciascun valore la dicitura «IMPORTO AGGREGATO».

SEZIONE 2 Sanzioni penali inflitte nel periodo di riferimento ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 (se del caso)

	Numero di sanzioni		Numero di persone interessate dalle sanzioni	
	Imposte (*)	Impugnate	Persone fisiche	Persone giuridiche
Sanzioni penali totali				

Numero delle sanzioni per tipo di infrazione e natura della sanzione penale (+)	Pecuniaria (**)	Reclusione	Decisioni di transazione	Altro tipo
Per i divieti ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014				
Per i divieti ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014				
Per altre infrazioni				

(+) Poiché le misure e le sanzioni possono riguardare più di una infrazione, la somma delle misure e sanzioni riportata in questa tabella può non corrispondere al numero totale delle misure o sanzioni riportato nella casella «Imposte» della tabella precedente.

(*) L'importo atteso riguarda le sanzioni e le misure che un'autorità ha deciso di imporre.

(**) Inserire il valore in euro o in valuta nazionale. Qualora le sanzioni non si riferiscano soltanto alle infrazioni relative al pertinente articolo del regolamento (UE) n. 596/2014, ma anche a quelle relative ad altre disposizioni, aggiungere a ciascun valore la dicitura «IMPORTO AGGREGATO».

SEZIONE 3 **Indagini amministrative condotte nel periodo di riferimento**

Tipo di indagine	Numero di indagini in corso durante l'anno [aaaa] (+)			Esito delle indagini concluse			
	Totale	Aperte	Concluse	Avvio della procedura di esecuzione amministrativa (comprese le decisioni di transazione)	Rinvio alle autorità competenti per l'azione penale	Altre azioni (per esempio i divieti)	Concluse senza ulteriori azioni
Per i divieti ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014							
Per i divieti ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014							
Per altro tipo di infrazioni							

(+) Alcune indagini possono coprire varie infrazioni e riguardare più di una persona.

SEZIONE 4 Indagini penali condotte nel periodo di riferimento ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 (se del caso)

Tipo di indagine	Numero di indagini in corso durante l'anno [aaaa] (+)			Esito delle indagini concluse		
	Totale	Aperte	Concluse	Avvio della procedura di esecuzione penale (comprese le decisioni di transazione)	Concluse senza ulteriori azioni	Altre azioni (ad esempio i divieti)
Per i divieti ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014						
Per i divieti ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014						
Per altro tipo di infrazioni						

(+) Alcune indagini possono coprire varie infrazioni e riguardare più di una persona.

ALLEGATO II

Formato per la notifica delle sanzioni amministrative o penali o di altre misure amministrative comunicate al pubblico

Campo	Descrizione	Tipo
Quadro giuridico	Acronimo dell'atto legislativo dell'Unione a norma del quale sono state imposte le sanzioni amministrative o penali o le altre misure amministrative	Obbligatorio
Identificativo della sanzione	Codice identificativo attribuito dall'autorità competente ai fini della notifica delle sanzioni amministrative o penali o delle altre misure amministrative	Facoltativo
Stato membro	Acronimo dello Stato membro dell'autorità competente che notifica la sanzione o la misura	Obbligatorio
Identificativo dell'entità	Identificativo utilizzato per identificare in maniera univoca un'entità giuridica cui è stata imposta la sanzione amministrativa o penale o altra misura amministrativa, nel caso in cui l'entità sia un'entità autorizzata ai sensi del quadro giuridico della direttiva MiFID ⁽¹⁾ , OICVM ⁽²⁾ o GEFIA ⁽³⁾	Facoltativo (solo per le persone giuridiche)
Identificativo dell'autorità	Identificativo dell'autorità che notifica la sanzione o la misura	Obbligatorio
Quadro giuridico dell'entità	Acronimo dell'atto legislativo dell'Unione che si applica all'entità cui è stata imposta la sanzione amministrativa o penale o altra misura amministrativa	Facoltativo (solo per le persone giuridiche)
Natura della sanzione	Indicare se la sanzione notificata è una sanzione penale, una sanzione amministrativa o una misura amministrativa	Obbligatorio (solo per le sanzioni)
Nome completo dell'entità	Nome completo dell'entità cui è stata imposta la sanzione, nel caso in cui l'entità non sia autorizzata ai sensi del quadro giuridico della direttiva MiFID, OICVM o GEFIA	Facoltativo (solo per le persone giuridiche)
Nome completo della persona	Nome completo della persona cui è stata imposta la sanzione amministrativa o penale o altra misura amministrativa	Facoltativo (solo per le persone fisiche)
Autorità competente nazionale che ha imposto la sanzione	Acronimo dell'autorità competente che ha imposto le sanzioni amministrative o penali o altre misure amministrative	Obbligatorio
Testo libero	Testo delle sanzioni amministrative o penali o delle altre misure amministrative in una lingua nazionale o in inglese	Obbligatorio
Testo libero	Testo della sanzione o misura amministrativa in inglese	Facoltativo
Data	Data alla quale è stata imposta la sanzione amministrativa o penale o altra misura amministrativa	Obbligatorio
Data di scadenza	Data alla quale cessano gli effetti della sanzione o misura amministrativa	Facoltativo

⁽¹⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

⁽²⁾ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

⁽³⁾ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).